

Comune di Terravecchia

Provincia di Cosenza

COPIA

Servizio AFFARI GEN. E FINANZ.

Determinazione n° 30 del 13/04/2024

N° del registro generale: 0

OGGETTO:

Rimborso spese legali dipendente comunale...OMISSIS.. RGNR 1425/17. Deliberazione di gradimento n. 30/2023.

L'anno duemilaventiquattro il giorno tredici del mese di aprile alle ore 08:32

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023-2025 approvato con delibera consiliare n. 21 del 27.07.2023;

ACCERTATO che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

RICHIAMATI i decreti del Sindaco n. 4 del 26.05.2023, n. 5 del 30/05/2023 e n. 6 del 26/06/2023, con i quali sono stati individuati i responsabili del servizio Affari generali e finanziaria - tecnico-manutentivo - amministrativo e di vigilanza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ADOPTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile del servizio (1)

F.to

F.to

Dott. Ernesto DE RASIS

(1) Oppure il Segretario comunale qualora non esista il Responsabile del Settore

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to

Dott. Ernesto DE RASIS

F.to

Dott. Ernesto DE RASIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Terravecchia Lì

Il Messo Comunale

N° Prot. _____ del _____

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del servizio

Dott. Ernesto DE RASIS

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

Premesso che in qualità di Responsabile del Settore lo scrivente è legittimato ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

Atteso che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 7 del 27 marzo 2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2024-2026;
- con deliberazione n. 8 del 27 marzo 2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Richiamata la Deliberazione di G. C. n. 30/2023 di presa d'atto e conseguente gradimento, del legale di fiducia, avv. Santo Mariano, nel procedimento penale n. 1425/17 RGNR, che ha coinvolto il dipendente comunale ...OMISSIS...;

Visto l'art. 28 del CCNL 14.09.2000 – che recepisce il sistema già delineato dell'art. 67 del D.P.R. 268/1987 –secondo cui l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'affidamento dei compiti di ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere e difesa, sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”;

Tenuto conto che l'assunzione a carico dell'Ente dell'onere relativo all'assistenza legale del dipendente non è diritto soggettivo assoluto da tutelare automaticamente. Difatti, la Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, con parere n. 804/PAR/2010 del 19 luglio 2010, chiarendo che va escluso ogni automatismo nell'accollo delle spese legali da parte dell'ente, ha esplicitato i presupposti - già contemplati nell'art. 28 del C.C.N.L. 14.09.2000 - che l'ente deve valutare al fine di procedere o meno all'accollo delle stesse:

- la norma fa espresso riferimento alla tutela dei diritti e degli interessi propri dell'Ente, per cui l'Ente medesimo deve valutare che sussista una diretta connessione tra il contenzioso processuale e l'ufficio rivestito o la funzione espletata dal dipendente;
- il gradimento dell'ente sulla scelta del difensore a cui affidare l'incarico fiduciario del legale. Va tuttavia segnalata la sentenza n. 787/2012 della Sezione Puglia che evidenzia le significative oscillazioni in giurisprudenza (ex plurimis, per la rimborsabilità ex post perché il diritto di difesa non può subire limitazione alcuna, TAR Abruzzo, Pescara, 7 marzo 1997, nr. 108, Tar Venezia, 1505 del 05.10.1999, nonché, Corte conti, sez. controllo Veneto, pareri 184 e 285/2012) – in particolare la Corte dei Conti sez. Veneto con il parere n. 184/2012 specifica che “il Comune è tenuto a rimborsare le spese legali effettivamente sostenute dal dipendente nel giudizio poiché il principio del diritto alla difesa non può subire alcuna limitazione (T.A.R. Veneto n. 1505 del 5 ottobre 1999), sempre a condizione che il giudizio si sia concluso con una sentenza favorevole all'amministratore locale e tale "diritto al rimborso delle spese sostenute in un giudizio penale, richieste ai sensi dell'art. 67 D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, non può essere escluso dalla circostanza che il Comune non abbia previamente espresso il proprio assenso nella scelta del difensore da parte dell'interessato”. Ed ancora il principio del diritto alla difesa (peraltro costituzionalmente garantito) -che non può subire limitazione alcuna -induce a ritenere che il gradimento comune da parte dell'imputato e dell'Amministrazione va riferito certamente alla scelta e all'nomina comune di un difensore, ma non anche all'ipotesi del rimborso ex post delle spese sostenute dall'amministratore o dal dipendente;
- l'assenza di un conflitto di interessi;
- la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione con formula piena o cd. liberatoria, con cui sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave ed a cui emerga l'assenza di pregiudizio per gli interessi dell'Amministrazione (Corte dei Conti Lombardia 86/2012/PAR);

Richiamata la Deliberazione n. 82/2018 Corte dei Conti sez. Veneto, secondo cui la rimborsabilità delle spese legali per gli amministratori e i dipendenti degli enti locali costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento, secondo

il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, deve essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche subite per l'esecuzione dell'incarico ricevuto;

Vista altresì la deliberazione n. 311/2012/Par, con cui la Sez. di Controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti, ha ritenuto che tale spesa non sia riconducibile ad alcuna delle tipologie dei "debiti fuori Bilancio", di cui al comma 1 dell'art. 194 del T.U. EE.LL. 267/00, escludendo in particolare la riconducibilità della fattispecie all'ipotesi derivante da sentenza esecutiva - comma 1, lettera a) dell'art. 194 del T.U. EE.LL. 267/00 – non riversandosi in alcun obbligo giuridico di pagare derivante da sentenza esecutiva di condanna, pertanto la procedura da seguire è quella del procedimento di spesa ordinario, previsto dagli artt. 182-185 e 191 del T.U. EE.LL. 267/00;

Considerato che il procedimento penale *de quo* si è concluso con Dispositivo di Sentenza in data 12 dicembre 2023, Tribunale di Castrovillari, in cui ai sensi del 530 c.p.p., si assolve il dipendente "...OMISSIS..." **"dal reato ... ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste"**;

Vista la richiesta di rimborso presentata dal dipendente interessato, con cui si trasmette la parcella del legale di difensore, in relazione all'attività difensiva svolta, pari ad € 5.784,47, onnicomprensiva, acquisita al protocollo dell'ente al n° 925/2024 in data 05 aprile 2024;

Tenuto conto che la corresponsione degli oneri di difesa al dipendente viene effettuata nel rispetto dei parametri forensi previsti dalle tabelle allegate al Decreto Ministeriale 55/2014, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, emanato in attuazione dell'art. 13 comma 6 della L. 31.12.2012 n. 247;

Ritenuto di dover procedere al rimborso delle somme dal dipendente "...OMISSIS..." corrisposte per l'attività di difensiva svolta poiché sussistono tutti i presupposti *ex lege* previsti;

Visti

- il D.Lgs. 267/2000;
- il DPR 268/1987;
- il D. Lgs. 174/2016;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.M. 55/2014;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

di dare atto di quanto in premessa;

di liquidare, "...OMISSIS..." – a titolo di rimborso spese legali sostenute nel procedimento 1425/17 R.G.N.R. – la somma complessiva di € 5.784,47, come da fattura qui etanzata in atti;

di dare atto che la spesa di complessive € 5.784,47 trova copertura finanziaria mediante assunzione dell'impegno di spesa e liquidazione del dovuto sul cap. 2671/3 del bilancio 2024-2026 – annualità 2024;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

Dott Ernesto DE RASIS